

COMUNE DI ASSORO
Provincia Regionale di Enna



Prot. n. 12 del 09/01/2013

Settore IV° Attivita' Produttive Servizi Sociali e Culturali

BONUS SOCIALE SULLE BOLLETTE ELETTRICHE
D.M. 28 DICEMBRE 2007

“Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”

I L RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il DECRETO 28 dicembre 2007 relativo alla “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute;

RITENUTO che ai sensi del predetto Decreto le suddette agevolazioni sono a favore di clienti vulnerabili, tra i quali sono ricompresi non solo i clienti domestici in condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione della fascia di clienti finali in condizioni di disagio economico da ammettere ad agevolazione, sotto forma di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, e' opportuno utilizzare un indicatore che definisca criteri unificati di valutazione della situazione economica del relativo nucleo familiare;

CONSIDERATO che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento ampiamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

CONSIDERATO che i Comuni sono titolari delle competenze relative alla gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale è stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 ove, all'art. 4, è definita la famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica sulle modalità applicative del cosiddetto "bonus sociale come stabilito dal Decreto del 28 dicembre 2007;

R E N D E N O T O

1. Il Decreto 28 dicembre 2007 determina i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.

2. Criteri di compensazione per i clienti domestici in condizioni di disagio

Economico.

- Nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%.
- Ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
- Hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica **i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, con ISEE fino a 7.500 euro.**

3. Criteri di compensazione per i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche.

- La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.

- La compensazione della spesa di cui al comma 1 e' cumulabile con la compensazione prevista dal punto 2, comma 1, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissibilità.

4. Gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la Fornitura di energia elettrica.

- Il cliente in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al comune di residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni di disagio economico, è riferita alle forniture di energia per una sola abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui al punto 2, comma 3.
- Il comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel limite indicato al punto. 2, comma 3 ovvero previa presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica di cui al punto. 3, comma 1.
- In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il Comune rilascia al richiedente un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunicano al soggetto competente, individuato ai sensi del comma 5, gli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.
- L'Autorità per l'energia elettrica, con proprio provvedimento ha individuato:
 - a) il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato nonché gli elementi informativi di cui al comma 3, e a gestire ed erogare la compensazione;
 - b) le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali.
- Hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica **i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, con ISEE fino a 7.500 euro.**

5. Controlli.

- L'impresa di distribuzione di energia elettrica è tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti effettivamente titolare della potenza elettrica impegnata oggetto di compensazione e che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di cui al punto 3, comma 1 siano incluse negli elenchi di cui la medesima impresa è in possesso, anche ai fini dell'attuazione delle procedure di distacco programmato, fatta salva l'adozione di apposite misure del Ministero della salute, ai fini della individuazione delle apparecchiature di cui al punto. 3, comma 1.

6. Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione.

- Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per mortis causa la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
- Nel caso di modifica della numerosità familiare o dell'ISEE, la variazione della compensazione decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica della variazione all'impresa di distribuzione da parte del Comune.
- Nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica all'impresa di distribuzione.

- La compensazione cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento del limite di potenza contrattualmente impegnata (non superiore a 3 kW).
- Nel caso di cambio di residenza del cliente finale domestico avente diritto alla compensazione, la segnalazione della nuova residenza è effettuata tramite il Comune di residenza. In tal caso il cliente dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare nuovamente la domanda, in questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto.

7. Decorrenza del la compensazione.

- L'impresa di distribuzione di energia elettrica applica la componente tariffaria compensativa a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le domande .
- La compensazione prevista per i casi di disagio economico è riconosciuta dall'impresa distributrice per dodici mesi a decorrere dal mese di prima applicazione di cui al comma 7.1 e salvo richiesta di rinnovo ai sensi del seguente comma 7.3.
- Il rinnovo della compensazione per i casi di disagio economico deve essere effettuato un mese prima della scadenza. La richiesta di rinnovo è effettuata dal cliente finale domestico con le medesime modalità stabilite al punto 4.1 e, in caso di esito positivo, dà diritto alla continuità di applicazione della compensazione per ulteriori dodici mesi.
- La compensazione prevista per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita sarà applicata senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature.
- Per l'anno 2013 l'importo del bonus, sia per i casi di disagio economico che per i casi di disagio fisico, sarà quantificato in occasione dell'aggiornamento annuale delle tariffe.

9. Apposito modulo di domanda potrà essere ritirato presso la Biblioteca Comunale Ufficio Servizi Sociali del Comune.

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Lucia Bannò)